



COMUNE DI CANELLI

Capitolato speciale

Concessione del servizio di nido d'infanzia comunale

***dal 1° gennaio 2027 al 31 luglio 2029
con possibile rinnovo per ulteriori tre anni scolastici sino al 31 luglio 2032***

INDICE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 2 – SEDE DEL SERVIZIO ED IMMOBILE DI RIFERIMENTO

Art. 3 – DURATA

Art. 4 – OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

Art. 5 – IMPORTO DELLA CONCESSIONE

Art. 6 – REVISIONE PREZZI

Art. 7 – SOPRALLUOGO

Art. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Art. 10 – MODALITA' TECNICO ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Art. 11 – QUADRO PRESTAZIONALE MINIMO

ART. 12 – AMMISSIONE AL SERVIZIO

ART. 13 – CALENDARIO DEL SERVIZIO

ART. 14 – TARIFFE E SERVIZI INCLUSI NELLA CONCESSIONE

ART. 15 – SERVIZIO DI REFEZIONE

ART. 16 – SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZIO LAVAGGIO

ART. 17 – CANONE DI CONCESSIONE

ART. 18 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

ART. 19 – ONERI DEL CONCESSIONARIO

ART. 20 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

ART. 21 – PERSONALE

ART. 22 – RESPONSABILITÀ' DEL CONCESSIONARIO

ART. 23 – CONTROLLI

ART. 24 – AUTORIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA VIGILANZA

ART. 25 – PENALI

ART. 26 – GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 27 – DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione è la gestione del servizio pubblico del nido d'infanzia comunale, idoneo ad ospitare 36 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

La gestione del servizio comprende la totalità delle attività necessarie al suo funzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto della normativa nazionale, regionale e sanitaria in materia, per almeno 11 mesi all'anno, e deve garantire la gestione del servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la distribuzione e l'assistenza ai pasti, la pulizia e l'igiene dei locali, la manutenzione ordinaria dello stabile e del verde e tutto ciò che è connesso alla regolare gestione di un asilo nido.

Art. 2 - SEDE DEL SERVIZIO ED IMMOBILE DI RIFERIMENTO

Il servizio di nido d'infanzia è svolto presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Domenico Giovine, come da planimetria allegata.

Il progetto della nuova scuola ha ricevuto il sostegno dei fondi PNRR. La struttura, alla data di avvio del servizio, sarà dotata a cura dell'amministrazione concedente di tutte le certificazioni di legge, oltre che di tutta l'attrezzatura necessaria all'attivazione del servizio stesso. È ubicata in una posizione strategica e facilmente accessibile, posta nelle immediate vicinanze del fabbricato già destinato a scuola d'infanzia denominato "C. A. Dalla Chiesa". L'integrazione del nuovo asilo nido nell'area scelta in prossimità alla struttura esistente non solo valorizza lo spazio disponibile, ma permette anche di creare, in futuro, una continuità funzionale e architettonica tra le diverse strutture educative, favorendo una sinergia tra le varie fasce d'età e promuovendo un ambiente di apprendimento omogeneo e integrato.

L'immobile adibito a nido d'infanzia ha una superficie calpestabile interna di mq. 386 circa. È accreditato per ospitare n. 36 bambini, organizzati in sezioni in ragione dell'età.

Art. 3 - DURATA

La concessione ha la durata di n. 3 (tre) anni scolastici, sino al 31 luglio 2029 più il possibile rinnovo di ulteriori tre anni scolastici sino al 31 luglio 2032.

L'anno educativo è composto di minimo 11 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dal 1° settembre al 31 luglio; il primo anno educativo decorre, tuttavia, dal 1° gennaio 2027 e si intenderà maturato indipendentemente dalla data dell'effettivo avvio, anche se il servizio per il primo anno scolastico avrà una durata inferiore ad 11 mesi.

Alla scadenza del termine principale, 31 luglio 2029, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori

tre anni scolastici, previa verifica della permanenza delle esigenze pubbliche sottese alla decisione di gestire il servizio in concessione, nonché di un soddisfacente livello di servizio reso dal concessionario e dell'equilibrio rappresentato nel piano economico-finanziario, mediante atto espresso da comunicarsi con preavviso di 60 giorni.

L'Amministrazione comunale potrà risolvere anticipatamente il contratto in caso di gravi inadempienze ai sensi del successivo art. 27. Al termine del rapporto contrattuale, il concessionario si obbliga alla restituzione della struttura (immobile - attrezzature - impianti - arredi) nelle disponibilità e nel patrimonio dell'ente. Gli eventuali danni causati all'immobile, ad eventuali impianti, ad esclusione di quelli causati dall'usura e/o vetustà, saranno a carico del concessionario, se la responsabilità dell'accaduto è addebitabile allo stesso per incuria o colpa grave dei suoi operatori.

Art. 4 - OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

Il concedente potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. e), e comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. La revisione delle tariffe praticate all'utenza è ammessa solo secondo quanto previsto all'art. 6 *“revisione prezzi”*.

Al concessionario potranno essere affidati ulteriori servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interdipendenti a quelli oggetto di gara, in relazione all'ammontare delle risorse variabili erogate da soggetti terzi, comunque nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 189, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Art. 5 – IMPORTO DELLA CONCESSIONE

Il valore della presente concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., inteso quale fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, comprensivo dell'eventuale rinnovo, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e sino al 31 luglio 2032, è determinato in € 1.692.125,19.

Tale importo è stato calcolato secondo un metodo oggettivo in base ai seguenti criteri:

- ricavato da tariffa ovvero da integrazioni comunali per utenti beneficiari di riduzioni tariffarie in ragione dei principi di piena accessibilità e universalità del servizio pubblico: euro 282.857,14 all'anno oltre IVA, a sua volta calcolato sulla base di n. 36 utenti per 11 mesi per la tariffa piena di 750 euro mensili (IVA compresa);
- Ricavato da eventuali attività supplementari: euro 4.761,90 all'anno oltre IVA;
- Contributo comunale per ristoro spese canone e utenze immobile: euro 12.596,72 all'anno

oltre IVA.

Il costo scorporabile della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, determinato secondo quanto stabilito al successivo articolo 21 del presente capitolato, è pari a euro 1.301.722,18.

Il prezzo posto a base d'asta per mese/bambino per il tempo pieno, IVA inclusa, è stabilito in € **750,00** e per il tempo ridotto, IVA inclusa, è stabilito in € **470,00**.

Sul prezzo mensile dovrà essere offerto un unico ribasso percentuale applicabile alle due tariffe sopra indicate, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.

I prezzi relativi al costo mensile per il tempo pieno e per il tempo ridotto saranno comunque quelli risultanti dall'aggiudicazione della gara, al netto del ribasso offerto sulle tariffe sopra indicate. Detti prezzi dovranno essere considerati remunerativi ed a totale corrispettivo di tutte le attività, operazioni ed obbligazioni previste nel presente Capitolato a carico del concessionario.

Nell'immobile destinato al servizio di nido di infanzia non si prevedono sovrapposizioni di prestazioni di lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, per cui non sono previsti oneri finalizzati all'eliminazione di rischi da interferenza.

Il costo scorporabile complessivo della sicurezza, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, è quindi pari a euro zero.

Qualora le situazioni iniziali dovessero subire delle variazioni, il concessionario dovrà provvedere a redigere il DUVRI in cooperazione con gli altri soggetti.

Art. 6 – REVISIONE PREZZI E REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

In riferimento all'art. 189, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 l'amministrazione comunale provvederà a verificare con cadenza periodica a partire dal terzo anno educativo (2028/2029), e successivamente, in caso di rinnovo, all'inizio di ogni anno educativo, l'andamento degli indici sintetici di cui all'art. 60, comma 3, e all'allegato II.2-bis del D.Lgs n. 36/2023, nell'ambito degli indici nazionali dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) secondo la – classificazione ECOICOP “10 istruzione - 101 – scuola dell'infanzia ed istruzione primaria”. La revisione è riconosciuta al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 60 e dall'allegato II.2-bis del D.Lgs n. 36/2023. In tal caso opera secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 3 c. 3 dello stesso allegato II.2-bis.

Come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto in misura

strettamente necessaria a ricondurlo a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

L'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario dovuta ad eventi diversi da quelli sopra richiamati, rientra nei rischi allocati alla parte privata.

In sede di revisione non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto, secondo quanto previsto all'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – SOPRALLUOGO

Il concorrente prima di formulare l'offerta potrà effettuare sopralluogo presso la struttura adibita a nido d'infanzia, al fine di prendere visione dei locali, prendere conoscenza delle circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dell'offerta.

Il sopralluogo non è obbligatorio e dovrà essere concordato con gli uffici comunali secondo le modalità individuate nel Disciplinare di gara.

Art. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 187 c. 1, ultimo capoverso, e dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto dettagliato nel Disciplinare di gara e individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adequatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario prodotto dall'offerente, come previsto dall'art. 185, c. 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

La cessione del contratto è vietata. È ammesso il ricorso al subappalto nei termini di legge e secondo quanto disciplinato dagli artt. 188 e 119 del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di manutenzione, pulizia, lavanderia, fornitura pasti, con esclusione del servizio educativo e ausiliario. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le attività e le funzioni del servizio che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti di qualificazione per le opere o servizi ad essi affidati.

Ai sensi dell'art. 119, c. 2, ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e

medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Art. 10 - MODALITA' TECNICO ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine dai 3 mesi ai 36 mesi. È un luogo di vita quotidiana, di gioco e di apprendimento attivo, di esperienze e relazioni ricche e significative. Fornisce risposte valide ed efficaci a multiformi e complesse esigenze delle famiglie, realizzando un corretto rapporto tra il bisogno sociale e i bisogni educativi e formativi del bambino. Il nido d'infanzia favorisce la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti all'infanzia.

Il concessionario dovrà predisporre l'elaborazione di un progetto pedagogico e tecnico – organizzativo fondato su modelli adeguati al processo di crescita dei bambini in considerazione dei bisogni, delle esigenze e della provenienza degli stessi. In particolare, il progetto dovrà contenere i seguenti elementi:

- progetto e metodologia organizzativa per il funzionamento del servizio;
- obiettivi formativi differenziati per fasce di età dei bambini;
- progettazione di attività didattiche;
- organizzazione di eventi e attività a sostegno della genitorialità;
- proposta di ulteriori attività sperimentali e innovative;

Il servizio di nido d'infanzia per la prima infanzia richiesto al concessionario comprende:

- a) la raccolta delle domande, l'assegnazione dei posti agli utenti garantendo la priorità ai residenti nel Comune di Canelli o ad essi equiparati, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni. In caso di posti disponibili possono essere accolti bambini provenienti da altri Comuni, nel rispetto del Regolamento, previa autorizzazione del concedente;
- b) la riscossione delle rette di frequenza (il concessionario dovrà presentare, al termine di ogni anno scolastico, entro il 31 luglio, un bilancio analitico delle entrate e delle uscite verificatesi nell'anno scolastico concluso, relativamente al servizio oggetto della presente concessione);
- c) il servizio di nido d'infanzia ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara;
- d) l'inserimento: vista l'età e le caratteristiche prettamente pedagogiche del servizio, verrà destinata particolare cura all'ambientamento e all'inserimento del bambino. Nel primo periodo gli educatori instaureranno un rapporto individualizzato in modo che il bambino si

- abituai gradualmente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento;
- e) la cura e l'igiene personale del bambino, con esclusione dei pannolini che saranno a carico dell'utente;
 - f) il servizio di igiene e pulizia di locali, mobili, suppellettili e attrezzature, nonché del materiale pedagogico, nel rispetto della normativa vigente;
 - g) il servizio di lavanderia, per la biancheria di uso quotidiano al nido;
 - h) la fornitura del materiale didattico e di tutto il materiale necessario a garantire l'igiene dell'ambiente (biancheria da mensa e per le sezioni, stoviglie, ecc.) Tutto il materiale fornito dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza;
 - i) la manutenzione ordinaria dei locali e del verde.

Art. 11 - QUADRO PRESTAZIONALE MINIMO

Il quadro prestazionale minimo, oggetto di miglioramento ed integrazione sulla base dell'offerta prodotta in fase di gara da parte del concessionario, è la gestione delle attività qui di seguito illustrate:

- educativa;
- ausiliaria;
- fornitura e somministrazione pasti;
- fornitura di materiali e presidi igienico - sanitari;
- manutenzione ed eventuale sostituzione degli arredi, giochi e attrezzature;
- manutenzione ordinaria della struttura e del verde;
- gestione amministrativa e tecnica (raccolta iscrizioni; definizione graduatorie; riscossione tariffe mensili dagli utenti, sulla base delle indicazioni tariffarie del concedente; rapporti con il concedente e con organismi partecipativi; pagamento utenze e altri oneri gestionali; controlli e verifiche periodiche del funzionamento degli impianti; ecc.);
- presa in carico, gestione e recupero crediti in eventuali situazioni di morosità.

Il servizio oggetto di concessione deve:

- offrire al bambino opportunità educative volte a soddisfare la curiosità e creatività, favorire il suo sviluppo psico-fisico e realizzare esperienze socializzanti anche attraverso la cura dello spazio e dell'ambiente. Particolare attenzione deve essere prestata al rispetto delle pari opportunità, tra cui la garanzia di accesso ai bambini diversamente abili e in condizione di svantaggio sociale, e alla dimensione del benessere individuale e collettivo;
- sostenere le famiglie nella cura e nella crescita dei figli, promuovendo e valorizzando le loro capacità educative e favorendo la costruzione di alleanze educative nell'interesse della crescita del bambino. Sostenere altresì i genitori nella conciliazione delle scelte professionali

e familiari;

- promuovere il servizio in concessione nel contesto del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni; il servizio dovrà essere in dialogo continuo e reciproco con le iniziative in corso e/o con i Servizi del territorio.

Il concessionario deve garantire, di norma, lo standard di rapporto educatori/bambini non inferiore agli standard previsti dall'art. 29 della Legge Regionale n. 30 del 3 novembre 2023.

ART. 12 - AMMISSIONE AL SERVIZIO

Le domande di iscrizione dei bambini devono essere presentate direttamente al concessionario. Le ammissioni degli utenti sono effettuate sulla base di graduatorie predisposte dal concessionario e comunicate preventivamente all'Amministrazione Comunale, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nel rispetto della normativa vigente.

Non può essere precluso l'accesso ad alcun bambino.

Il servizio sarà avviato al raggiungimento di otto iscrizioni.

Nel caso di necessità di sostituzione di un posto disponibile, il concessionario provvede fino all'esaurimento della graduatoria dei richiedenti. Di queste eventuali nuove iscrizioni deve essere comunque dato prontamente avviso all'Amministrazione Comunale.

Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini con disabilità, ai sensi della L. 104/92: il concessionario dovrà predisporre il relativo piano di inserimento e sostenere i relativi eventuali costi aggiuntivi, assorbendoli nel proprio margine operativo, nel rispetto del principio di universalità del servizio pubblico. Il Comune si riserva la possibilità di compartecipare alla maggiore spesa, debitamente e preventivamente documentata, qualora rinvenga le relative risorse finanziarie, senza che tale possibilità possa in alcun modo generare affidamento per il concessionario.

ART. 13 - CALENDARIO DEL SERVIZIO

L'anno educativo ha una durata minima: dal 1° settembre al 31 luglio.

Il modello concessorio ipotizzato prevede che sia garantito il servizio di Nido dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, dalle ore 7:45 alle ore 16:15, ferma la possibilità per il Concessionario di offrire il servizio per una durata superiore a quella minima indicata.

Il servizio è distinto in due turni con previsione di rette differenziate:

- Turno breve: dalle ore 7:45 alle ore 13:15, con retta, soggetta a ribasso, di importo pari ad € 470,00;
- Turno lungo: dalle ore 7:45 alle ore 16:15, con retta, soggetta a ribasso, di importo pari ad € 750,00.

Il calendario educativo sarà fissato annualmente dal concessionario, nel rispetto dei limiti sopra indicati.

L'apertura della struttura potrà essere sospesa per cause di forza maggiore, previa tempestiva comunicazione al Comune e alle famiglie.

L'utilizzo della struttura al di fuori degli orari suddetti deve essere effettuato dal concessionario con specifica richiesta motivata ed autorizzato dall'Amministrazione per iscritto.

ART. 14 - TARIFFE E SERVIZI INCLUSI NELLA CONCESSIONE

Spetta al concessionario il riconoscimento del corrispettivo mensile, determinato in sede di gara in base alla specifica fascia di frequenza: tempo breve - lungo.

Il concessionario percepisce ed introita direttamente dalle famiglie il canone (retta) mensile per ciascun utente frequentante la struttura e dal Comune di Canelli l'eventuale integrazione della retta a seguito dell'applicazione delle riduzioni annualmente stabilite in ragione delle fasce ISEE di appartenenza dei frequentanti, entro i limiti minimo e massimo approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 73/2026 del 23 aprile 2026 che di seguito si riportano:

- 1° fascia: riduzione tra il 20% e il 85% della tariffa per il tempo pieno, e tra il 8% e l'50% della tariffa per il tempo parziale;
- 2° fascia: riduzione tra il 15% e l'80% della tariffa per il tempo pieno, e tra il 6% e l'40% della tariffa per il tempo parziale;
- 3° fascia: riduzione tra il 10% e l'70% della tariffa per il tempo pieno, e tra il 4% e l'30% della tariffa per il tempo parziale;
- 4° fascia: riduzione tra il 5% e il 60% della tariffa per il tempo pieno, e tra il 2% e l'20% della tariffa per il tempo parziale;
- 5° fascia: riduzione tra il 0% e il 50% della tariffa per il tempo pieno, e tra il 0% e l'10% della tariffa per il tempo parziale;

L'Amministrazione comunale si riserva di determinare annualmente l'effettiva entità delle riduzioni tariffarie corrispondenti a ciascuna delle fasce ISEE come sopra determinate.

Le tariffe ridotte in ragione delle fasce ISEE di appartenenza dei frequentanti saranno applicate esclusivamente ai residenti del Comune di Canelli o agli scritti ad essi equiparati e in base alle convenzioni e al regolamento.

Nel caso vi sia la presenza di fratelli/sorelle nella struttura, sarà possibile usufruire di riduzioni sulla tariffa applicata al secondo figlio e successivi, come stabilito con la stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 73/2026 del 23 aprile 2026.

A fronte del pagamento il concessionario deve rilasciare apposita ricevuta, anche eventualmente, ove

dovuta, nella forma di fattura.

La differenza tra la retta mensile spettante al concessionario per ogni singolo utente aderente al servizio, definita dall'esito di gara, e la tariffa effettivamente dovuta dallo stesso utente, sulla base delle riduzioni previste dal Comune in ragione delle fasce ISEE di appartenenza, verrà riconosciuta e versata dal Comune al concessionario su presentazione di fattura mensile, con liquidazione entro 30 giorni dal relativo ricevimento, previa esibizione documentale.

Il corrispettivo spetterà (per il primo mese) in misura proporzionale in base alla data di inserimento del bambino (secondo la formula quota mensile dovuta/21 x giorni d'inserimento).

Nel corrispettivo è da intendersi incluso il costo della colazione, del pasto e della merenda.

Il concessionario, con il corrispettivo definito nell'offerta economica, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il servizio di cui trattasi (compresi eventuali servizi integrativi e migliorativi) e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

La concessione comprende, altresì, la promozione e gestione di ulteriori Servizi all'infanzia (0-3 anni) ovvero di attività/servizi integrativi, anche innovativi e sperimentali, realizzabili in modo autonomo dal concessionario, al di fuori dell'orario ordinario di apertura del nido d'infanzia, il cui corrispettivo venga versato da parte dei fruitori e/o soggetti privati sostenitori.

Le attività/servizi integrativi con tariffa a carico dell'utenza possono essere oggetto di proposta operativa anche nel corso della durata del contratto, in stretto accordo con il concedente.

A tal fine il concessionario potrà fruire della struttura del nido d'infanzia.

ART. 15 - SERVIZIO DI REFEZIONE

Il concessionario dovrà assicurare la fornitura dei pasti (intesi come colazione mattutina, pranzo e merenda) nel rispetto della normativa vigente garantendo un menù stabilito conformemente alle disposizioni dell'ASL in considerazione delle tabelle dietetiche e delle diete "speciali" e le diete "etico-religiose", assicurando alimentazione diversificata e gradibilità dei pasti. Il menù dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'ASL territoriale di competenza.

Una copia del menù dovrà essere trasmessa per conoscenza al Comune di Canelli.

Il concessionario dovrà presentare in offerta un progetto organizzativo sull'erogazione del servizio di refezione specificando in particolare la Ditta a cui affiderà il servizio e le garanzie in merito alla qualità e salubrità degli alimenti.

Il concessionario dovrà comunque disporre delle adeguate autorizzazioni igienico sanitarie rilasciate dalla ASL e dagli altri organi competenti e garantire che tutti gli alimenti siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di acquisto, conservazione, lavorazione e distribuzione delle vivande

avvalendosi di fornitori in possesso di idonee garanzie e nel rispetto delle norme vigenti in materia e a richiesta dell'Amministrazione Comunale dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche nel settore tra cui la tracciabilità dei prodotti alimentari.

Il concessionario dovrà rispettare per il servizio di fornitura dei pasti le disposizioni previste dai Criteri Minimi Ambientali (CAM) conformemente a quanto stabilito dal DM del Ministro dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020 n. 65 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) avente ad oggetto "criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari", previsti nell'allegato 1, punto C, che sinteticamente si riportano:

1. Requisiti degli alimenti.

I pasti devono essere composti da una o più porzioni tra frutta, contorno, primo e/o secondo piatto costituiti interamente da alimenti biologici (o altrimenti qualificati, ad esempio a marchio DOP, con certificazione SQNPI, SQNZ etc.) o, se previsti, da piatti unici costituiti da uno o più degli ingredienti principali biologici o altrimenti qualificati in modo tale che, per ciascuna delle categorie di alimenti sotto elencate, sia garantita su base trimestrale la somministrazione di alimenti con i seguenti requisiti:

- frutta, ortaggi, legumi, cereali: biologici per almeno il 50% in peso.
- uova (incluse quelle pastorizzate liquide o con guscio): biologiche. Non è ammesso l'uso di altri ovoprodotti;
- carne bovina: biologica per almeno il 50% in peso. Un ulteriore 10% in peso di carne deve essere, se non biologica, certificata nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootechnia o nell'ambito dei sistemi di qualità regionali riconosciuti (quali QV o equivalenti), o etichettata in conformità a disciplinari di etichettatura facoltativa approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali almeno con le informazioni facoltative «benessere animale in allevamento», «alimentazione priva di additivi antibiotici», o a marchio DOP o IGP o «prodotto di montagna»;
- carne suina: biologica per almeno il 10% in peso oppure in possesso di una certificazione volontaria di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità competente, relativa ai requisiti «benessere animale in allevamento, trasporto e macellazione» e «allevamento senza antibiotici». Il requisito senza antibiotici può essere garantito per tutta la vita dell'animale o almeno per gli ultimi quattro mesi.
- carne avicola: biologica per almeno il 20% in peso. Le restanti somministrazioni di carne avicola sono rese, se non con carne biologica, con carne avicola etichettata in conformità a disciplinari di etichettatura facoltativa approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2004 recante «Modalità per

l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame» per almeno le seguenti informazioni volontarie: «allevamento senza antibiotici», allevamento «rurale in libertà» (free range) o «rurali all'aperto». Le informazioni «senza antibiotici», «rurale in libertà» o «rurale all'aperto» devono figurare nell'etichetta e nei documenti di accompagnamento di tutte le carni consegnate per ciascun conferimento.

- Negli asili nido la carne omogenizzata deve essere biologica.
- Prodotti ittici (pesce, molluschi cefalopodi, crostacei): I prodotti ittici somministrati, sia freschi che surgelati o conservati, devono essere di origine FAO 37 o FAO 27, rispettare la taglia minima di cui all'All. 3 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e non appartenere alle specie e agli stock classificati «in pericolo critico», «in pericolo», «vulnerabile» e «quasi minacciata» dall'Unione Internazionale per la conservazione della Natura. Sono conformi i prodotti ittici certificati nell'ambito di uno schema sulla pesca sostenibile basato su un'organizzazione multistakeholder ampiamente rappresentativa, che garantisca che il prodotto appartenga a stock ittici il cui tasso di sfruttamento presenti mortalità inferiore o uguale a quella corrispondente al Massimo Rendimento Sostenibile e sia pescato in conformità alla normativa settoriale quale il Marine Stewardship Council, il Friend of the Sea o equivalenti. Sono parimenti ammessi anche prodotti ittici non certificati. Se somministrato pesce di allevamento, sia di acqua dolce che marina, almeno una volta durante l'anno scolastico deve essere somministrato pesce biologico o certificato nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootechnia o pesce da «allevamento in valle». Come pesci di acqua dolce sono ammessi la trota (*Oncorhynchus mykiss*) e il coregone (*Coregonus lavaretus*) e le specie autoctone pescate nell'Unione Europea. Non è consentita la somministrazione di «pesce ricomposto» né prefritto, preimpanato, o che abbia subito analoghe lavorazioni da imprese diverse dall'aggiudicatario.
- Salumi e formaggi: almeno il 30% in peso deve essere biologico o, se non disponibile, a marchio di qualità DOP o IGP o «di montagna» in conformità al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento (UE) n. 665/2014. I salumi somministrati devono essere privi di polifosfati e di glutammato monosodico (sigla E621).
- Latte, anche in polvere per asili nido e yogurt: biologico.
- Olio: come grasso vegetale per condimenti e cottura deve essere usato l'olio extravergine di oliva. Per almeno il 40% in capacità l'olio extravergine di oliva deve essere biologico. L'olio di girasole è ammesso per eventuali frittture; altri oli vegetali possono essere usati nelle frittture solo se idonei a detto uso alimentare ed in possesso di certificazioni riconosciute dalla Commissione Europea che ne garantiscano la sostenibilità ambientale, inclusa l'origine non

da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'art. 29 della direttiva (UE) n. 2018/2001;

- Pelati, polpa e passata di pomodoro almeno il 33% in peso devono essere biologici;
- Succhi di frutta o nettali di frutta: biologici. Nell'etichetta deve essere riportata l'indicazione «contiene naturalmente zuccheri».
- Acqua: di rete o microfiltrata, se le caratteristiche chimiche fisico-chimiche dell'acqua destinata al consumo sono conformi al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 fatti salvi i pranzi al sacco.
- Negli spuntini devono essere somministrati a rotazione frutta ortaggi crudi, pane o altri prodotti da forno non monodose (se non per specifiche esigenze, tra cui pranzi al sacco e diete speciali) yogurt ed eventualmente, latte. Le marmellate e le confetture devono essere biologiche. Le tavolette di cioccolato devono provenire da commercio equo e solidale nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una multistakeholder iniziative quale il Fairtrade Labelling Organizations, il World Fair Trade Organization o equivalenti.

Per quanto non espressamente citato si fa riferimento a quanto disposto nel sopra citato D.M. del Ministro dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020 n. 65.

Laddove, nel corso della durata della concessione, i Criteri Minimi Ambientali (CAM) dovessero essere modificati, adeguati o sostituiti dalle autorità competenti, il presente Capitolato dovrà intendersi corrispondentemente adeguato e modificato senza necessità di alcuno specifico atto di approvazione da parte del concessionario. Le modifiche ai CAM non giustificano in alcun modo una revisione dei prezzi e delle tariffe rilevanti, ricadendo il relativo rischio operativo direttamente e totalmente sul concessionario, salva l'applicazione della clausola di revisione prezzi di cui al precedente art. 6.

Il concessionario si impegnerà a manlevare l'Amministrazione comunale da ogni conseguenza derivante dall'inosservanza delle norme tecniche e, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare l'osservanza di cui al punto precedente.

Il personale del nido dovrà occuparsi delle seguenti fasi del processo distributivo:

- a) somministrazione giornaliera dei pasti, seguendo le procedure HACCP e le necessarie regole di igiene degli alimenti;
- b) distribuzione dei pasti nella zona alimentazione;
- c) allestimento dei tavoli con posa di idonee tovagliette e preparazione dei coperti;
- d) pulizia di locali, arredi in uso ed attrezzature utilizzate;
- e) gestione del sistema di autocontrollo igienico previsto dal D.lgs. 155/97 (HACCP) per la parte del processo di somministrazione.

ART. 16 - SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZIO LAVAGGIO

La pulizia, la disinfezione e sanificazione quotidiana, con prodotti idonei e adeguata attrezzatura, dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi. La pulizia comprenderà quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili.

Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla propria "Scheda di Sicurezza" prevista in ambito UE.

Prodotti, attrezzature e macchinari per la pulizia dovranno essere custoditi in un luogo chiuso a cui potrà avere accesso solo il personale dell'appaltatore.

L'esecuzione del servizio di pulizia deve essere conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. n. 51 del 29 gennaio 2021. Le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati dovranno essere trasmessi all'Ente.

Laddove, nel corso della durata della concessione, i Criteri Minimi Ambientali (CAM) dovessero essere modificati, adeguati o sostituiti dalle autorità competenti, il presente Capitolato dovrà intendersi corrispondentemente adeguato e modificato senza necessità di alcuno specifico atto di approvazione da parte del concessionario. Le modifiche ai CAM non giustificano in alcun modo una revisione dei prezzi e delle tariffe rilevanti, ricadendo il relativo rischio operativo direttamente e totalmente sul concessionario, salva l'applicazione della clausola di revisione prezzi di cui al precedente art. 6.

La biancheria utilizzata dai singoli bambini viene data alle famiglie che dovranno provvedere in autonomia al lavaggio ed eventuale stiraggio.

Il concessionario dovrà gestire i rifiuti in maniera adeguata secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, secondo la raccolta differenziata in uso nel Comune di Canelli.

ART. 17 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo di concessione per i locali appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Canelli da adibire al servizio di Nido è determinato in euro 400 al mese per un totale annuo pari ad euro 4.400. Tale canone viene figurativamente riconosciuto come contributo comunale alla gestione per compensazione degli oneri di servizio pubblico richiesti al concessionario e pertanto viene compensato tra le parti, comparando nel piano economico finanziario allo stesso tempo quale ricavo della gestione e quale costo e contribuendo, come indicato al precedente art. 5, al valore complessivo della concessione.

È compito del concessionario garantire la funzionalità della struttura, provvedendo alla manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature, del verde e dei beni mobili concessi in uso. Rimangono a carico del concedente tutti gli interventi di manutenzione straordinaria. Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatto salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnato dall'Ente, con l'esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo. Gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad uso improprio, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal concedente. Trascorso tale termine, il concedente avrà titolo di rivalersi su eventuali compensi dovuti al concessionario, nonché sulla garanzia prestata dall'aggiudicatario, con riserva di ogni ulteriore azione legale.

ART. 18 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare in equilibrio economico, mediante la gestione diretta del prelievo agli utenti, il servizio sulla base delle tariffe annualmente approvate dall'Amministrazione concedente, e, in ogni caso, nel rispetto delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale fissate e tutelate dal Comune titolare.

Il rischio operativo derivante dalla gestione del servizio, inclusi il rischio di domanda e quello connesso alla riscossione delle somme dovute dagli utenti, è interamente a carico del concessionario. Il concessionario riscuote le rette che varieranno in base alle modalità di orario prescelte e alle eventuali riduzioni/agevolazioni definite dal concedente.

Il Comune interverrà economicamente sostenendo la spesa per il contenimento delle rette di frequenza delle famiglie degli utenti del nido d'infanzia versando un importo determinato dalla differenza del costo mensile per bambino, definito con l'offerta, con l'ammontare delle rette di frequenza mensili determinate in base alle soglie ISEE.

Resta inteso che il costo mensile contrattuale per bambino sarà quello offerto dal concessionario in sede di gara.

L'intervento economico comunale di cui al presente articolo rientra nell'alveo delle politiche sociali del Comune di Canelli e segnatamente in quelle delle politiche a favore della famiglia. Non rappresenta pertanto un corrispettivo al soggetto concessionario per prestazioni rese.

L'importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione.

L'affidatario introiterà le rette, così come determinate dal Comune, direttamente dalle famiglie, a parziale copertura del costo del servizio relativo al mese di competenza, fatturando la differenza tra il corrispettivo utente/mese e la retta a carico della famiglia al Comune di Canelli o agli altri Comuni o aziende del territorio convenzionati che saranno puntualmente indicati al concessionario dallo stesso Canelli, che corrisponderanno allo stesso concessionario quanto dovuto a seguito di rendicontazione dettagliata, previo controllo da parte dell'Ufficio comunale competente. Per i bambini non residenti e non equiparati ad essi dal Regolamento non sarà riconosciuta alcuna compartecipazione economica a carico del Comune di Canelli. Potranno essere riconosciute, come sopra indicato, compartecipazioni economiche nella stessa misura fissata dal Comune di Canelli per i propri residenti da parte dei Comuni di residenza degli interessati o aziende del territorio, ove così convenzionati con il Comune di Canelli.

Per quanto riguarda le rette a carico degli utenti, il recupero di eventuali somme dovute e non versate compete in via esclusiva al concessionario, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere conseguente. Il rischio correlato all'inadempimento o all'insolvenza degli utenti è pertanto espressamente ed esclusivamente posto in capo al concessionario.

Il concessionario è tenuto a presentare un report mensile dettagliato delle effettive presenze degli utenti entro trenta giorni dalla fine del mese, specificando le date di inserimento, le eventuali date di ritiro ed eventuali rideterminazioni delle rette (cambio orario, malattie ecc.).

Non sarà riconosciuto da parte del Comune il corrispettivo previsto, nel caso in cui nel report mensile risultino assenze del singolo utente per un periodo superiore ai 20 giorni consecutivi.

Il numero dei bambini iscritti durante il periodo di svolgimento del servizio potrà variare in diminuzione senza che il concessionario possa vantare indennizzi, rimborsi o risarcimenti di sorta.

Il soggetto concessionario partecipa ad un incontro annuale con il Comune - anche in eventuale compresenza del Comitato di gestione - per la valutazione dell'anno di attività trascorso e l'analisi di eventuali problemi e di loro possibili soluzioni. Incontri di questo tipo possono peraltro svolgersi ogni qual volta sia ritenuto utile anche per iniziativa da una sola delle parti.

In ragione della vigente regolamentazione comunale, il Comune è unico soggetto competente nel decidere sullo schema delle fasce ISEE (indice della situazione economica equivalente), sulla cui base sono determinati gli importi delle rette di frequenza.

La situazione economica delle famiglie utenti è rilevata e dimostrata impiegando obbligatoriamente la metodologia dell'ISEE.

In vigore di norme fiscali a beneficio delle famiglie utenti dei servizi di nido, il soggetto concessionario è tenuto alla diligente applicazione di dette norme ed al rilascio delle eventuali certificazioni utili, qualora le stesse norme prevedano adempimenti a carico dei soggetti gestori.

Il soggetto concessionario introita direttamente e definitivamente le rette di frequenza nelle proprie casse. L'introito delle rette di frequenza spetta infatti al concessionario, costituendo esse ricavo ordinario dell'attività svolta in concessione.

La relativa contabilità è resa accessibile alla verifica del Comune quando richiesto.

ART. 19 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare, provvede a:

- garantire l'efficacia ed efficienza della gestione
- garantire il collegamento con le locali scuole dell'infanzia nella logica della continuità educativa per la fascia 0-6 anni
- garantire la raccolta delle domande di iscrizione e relativa graduatoria
- garantire la gestione delle iscrizioni e degli inserimenti in base alla graduatoria
- approntare apposito portale dedicato alla raccolta e dalla predisposizione di tutta la documentazione, compresa la possibile compilazione della domanda di accesso al nido on line
- tenere aggiornata la documentazione relativa agli utenti del servizio
- effettuare campagne informative sull'apertura delle iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario
- garantire la gestione e l'introito delle rette mensili
- gestire i solleciti di pagamento, gli insoluti, il recupero crediti ed eventuali dimissioni dal servizio in caso di morosità, previa comunicazione al concedente
- presentare al concedente, al termine di ciascun anno educativo, una relazione tecnica sul servizio svolto, indicando anche il numero di utenti iscritti, il comune di residenza, l'importo delle rette e tariffe riscosse, i costi sostenuti
- garantire l'elaborazione e la diffusione di un'apposita "Carta dei Servizi" che garantisca l'informazione agli utenti relativamente a tutti gli aspetti organizzativi ed educativi dell'attività svolta
- garantire, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del servizio
- garantire pulizia e igiene dei locali, dei servizi annessi, del materiale messo a disposizione per la somministrazione dei pasti, degli arredi e delle attrezzature ludiche
- stipulare assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta concessionaria e dei bambini iscritti ai servizi.

- sostenere il costo per la fornitura dei pasti
- fornire i pasti in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP, avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia
- fornire dei pasti, su esplicita richiesta dei genitori interessati, secondo eventuali diete particolari, dettate da motivi sanitari ed anche etico/religiosi. Nessun sovrapprezzo potrà essere preteso per la preparazione dei pasti rientranti nelle diete speciali
- rispettare le indicazioni dietetiche dell'ASL e garantire che tutti gli alimenti siano corrispondenti e conformi alle vigenti disposizioni riguardanti l'acquisto, la conservazione, la distribuzione, l'igiene e la sanità
- gestire il servizio con personale idoneo, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, assumendosi altresì l'onere retributivo e contributivo previdenziale e assistenziale degli operatori impiegati nella gestione dei servizi secondo i parametri stabiliti dal CCNL di riferimento e la responsabilità, anche economica, della formazione del personale educativo ed ausiliario
- garantire la stabilità del personale educativo, adottare gli opportuni provvedimenti per le sostituzioni del personale eventualmente assente (dandone contestuale comunicazione all'Amministrazione Comunale) e, nel caso di sciopero del personale, porre in atto tutte le misure necessarie e idonee affinché venga comunque garantito il servizio essenziale
- sostenere le spese per interventi di manutenzione ordinaria delle attrezzature
- sostenere le spese relative alla Tassa Rifiuti
- sostenere le spese relative alla fornitura del materiale di consumo (detersivi, cartoleria, igiene della persona, ecc.) e alla fornitura e sostituzione periodica del materiale ludico- pedagogico (conforme alle norme sulla sicurezza) occorrente per l'effettuazione del servizio
- sostenere le spese per il lavaggio biancheria da mensa
- sostenere il costo del materiale di cancelleria e materiale d'ufficio
- prevedere e sostenere il costo delle attrezzature informatiche e telefoniche
- acquistare indumenti di lavoro per il personale previsti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza da indossare durante le ore di servizio
- garantire la verifica periodica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici ai sensi del DPR 462/2001
- provvedere ai controlli di sicurezza dell'edificio e manutenzione estintori
- provvedere alla disinfestazione e derattizzazione delle aree in concessione
- provvedere alla tinteggiatura dei locali, ove necessaria
- comunicare entro venti giorni dall'atto di affidamento, il nominativo del proprio

responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla Legge 81/2008 e s.m. e i., ed il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili

- trasmettere, prima dell'inizio della concessione, l'elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e delle esperienze lavorative svolte dal personale, anche sostitutivo, nonché la dichiarazione attestante l'assenza di condanne penali e/o carichi pendenti ostativi allo svolgimento dei servizi oggetto della concessione anche in riferimento a procedimenti relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 e inoltre essere in possesso di apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento di attività a contatto con il pubblico. L'elenco trasmesso dovrà essere aggiornato ogni anno educativo in caso di modifiche.
- il Comune potrà richiedere la sostituzione del personale che non offra garanzie di capacità, contegno corretto e che comunque non risulti idoneo a perseguire le modalità del progetto educativo.
- sottostare alle verifiche disposte dal concedente allo scopo di controllare la corretta esecuzione del servizio e l'adempimento degli obblighi assunti con il contratto

ART. 20 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Sono oneri a carico dell'Amministrazione comunale:

- la messa a disposizione di impianti/attrezzature/mobili e arredi, nello stato di fatto che risulterà nel verbale da redigere in contraddittorio tra le parti, al momento della consegna dei locali stessi
- la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti tecnologici, ad esclusione dei danni arrecati per negligenza o dolo da parte del concessionario, degli operatori o da parte degli utenti, ovvero per mancata esecuzione di manutenzione ordinaria
- la differenza tra la retta mensile data dall'esito di gara e la tariffa a carico del singolo utente determinata in base alle soglie ISEE.; tale differenza verrà pagata dal Comune al concessionario su presentazione di fattura mensile, con liquidazione entro 30 giorni dal relativo ricevimento, previa esibizione documentale
- le imposte, tasse e obblighi derivanti da proprietà
- l'erogazione di un contributo a copertura delle spese per utenze, entro il limite massimo complessivo di euro 8.200,00 all'anno oltre IVA, relativamente ai consumi di gas, acqua, energia elettrica, riscaldamento, Tassa Rifiuti
- attribuire al concessionario un contributo compensativo del canone di concessione come contributo comunale alla gestione, secondo quanto indicato all'articolo 17, per

compensazione degli oneri di servizio pubblico richiesti al concessionario. Tale contributo compare nel piano economico finanziario quale ricavo della gestione e contribuisce, come indicato al precedente art. 5, al valore complessivo della concessione;

- sostenere le spese per utenze relativamente ai consumi di gas, acqua, energia elettrica e riscaldamento, quale compensazione degli oneri di servizio pubblico richiesti al concessionario, entro i limiti sopra indicati di euro 8.200,00 all'anno oltre IVA. Tale contributo compare nel piano economico finanziario quale ricavo della gestione e contribuisce, come indicato al precedente art. 5, al valore complessivo della concessione.

ART. 21 - PERSONALE

Per l'attuazione del servizio, l'aggiudicatario dovrà prevedere la presenza di personale in numero adeguato e col competente profilo professionale. Il concessionario provvede alla gestione del servizio con il personale educativo, amministrativo e ausiliario, che sia in regola con il rispettivo

C.C.N.L. delle cooperative del settore socio-sanitario - assistenziale-educativo con riferimento alle vigenti tabelle del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali delle cooperative del settore socio-sanitario - assistenziale-educativo (D.D. n. 30/2024) e nell'osservanza delle norme vigenti in ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale ed in conformità dell'art. 13 del D.lgs. n. 36/2023. All'interno del gruppo degli educatori, dovrà essere individuato un Coordinatore pedagogico in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Il concessionario dovrà assicurare la compresenza degli operatori nel rispetto del rapporto educatori/utenti previsto dalla normativa con riferimento all'intero arco temporale di funzionamento giornaliero del servizio. L'organizzazione del personale, promossa in funzione delle esigenze dei vari servizi, è curata dal concessionario con turni di lavoro ed assegnazione del personale educativo, preventivamente comunicati al competente Servizio del Comune di Canelli e mira a garantire la continuità delle figure educative e ausiliarie impiegate nelle rispettive assegnazioni e servizi almeno per la durata dell'anno educativo; il concessionario, infatti, si impegna a ridurre al massimo il turnover degli operatori in considerazione che la continuità dell'attività svolta dal personale costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (normativa sulla privacy), applicando tali dispositivi per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato sugli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro".

Il concedente non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in vertenze di lavoro di qualsiasi tipo

instaurate dai lavoratori nei confronti del concessionario, restando totalmente estraneo al rapporto d'impiego costituito tra il concessionario ed il proprio personale dipendente.

Il gruppo degli operatori incaricato dell'espletamento del servizio è individuato nelle seguenti figure professionali:

a) Coordinatore pedagogico

Il coordinatore pedagogico svolge le seguenti funzioni:

- referente per l'Amministrazione comunale
- garantisce la realizzazione del Progetto Educativo ed Organizzativo
- responsabile della programmazione educativa delle attività e del personale del nido d'infanzia
- partecipazione ad eventuali riunioni di programmazione nei tavoli di Coordinamento Pedagogico Territoriale
- referente dei genitori per informazioni, richieste e segnalazioni inerenti il servizio di nido d'infanzia
- referente nei rapporti con le strutture sanitarie e socio assistenziali di competenza territoriale

b) Educatore prima infanzia

Il Personale Educativo svolge le seguenti funzioni:

- realizza le attività previste per l'attuazione del Progetto Educativo, curando a tal fine l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi a disposizione, nella prospettiva di favorire lo sviluppo di ogni singolo bambino in relazione all'età ed al percorso di crescita personale
- contribuisce all'elaborazione e realizzazione del Piano di Lavoro
- predispone, insieme al coordinatore, la formazione dei gruppi dei bambini
- cura la somministrazione dei pasti, l'igiene personale ed il riposo di ogni bambino, nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici, vigilando altresì sulla sua sicurezza
- stabilisce corretti rapporti con le famiglie utenti anche prima dell'ambientamento
- garantisce e sostiene il rapporto genitore-educatore-bambino, attraverso scambi di informazioni sull'esperienza del figlio e ne valorizza i momenti di vita quotidiana con colloqui individuali e riunioni di sezione
- partecipa ai corsi di aggiornamento allo scopo di approfondire la propria professionalità
- rispetta scrupolosamente il segreto professionale e la riservatezza

c) Educatore specifico

- L'educatore specifico è la figura professionale necessaria per l'integrazione dei bambini disabili e svolge le seguenti funzioni:
- garantisce l'assistenza del bambino con disabilità

- costruisce un piano di lavoro specifico per il bambino con disabilità in base alla sua personalità, in accordo con gli Educatori e l'amministrazione comunale
- partecipa alle attività di formazione e sostegno

d) Personale ausiliario

Il personale ausiliario svolge compiti di supporto al personale educativo:

- affianca il personale educativo nei momenti del cambio, del sonno, delle attività e del pasto e dell'attività educativa
- controlla gli ambienti della struttura, lo stato di manutenzione e la pulizia delle attrezzature
- in orario di apertura e di chiusura del nido d'infanzia garantisce la compresenza
- somministrazione giornaliera dei pasti, seguendo le procedure HACCP e le necessarie regole di igiene degli alimenti

Il costo annuale della manodopera è pari ad euro 230.950,71, quantificato sulla base della normativa vigente e delle vigenti tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.D. n. 30/2024). Il CCNL applicato, ex art. 11, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ed ex all. I.01 al medesimo decreto, è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo per il triennio 2023-2025 sottoscritto il 24 gennaio 2024 da AGCI IMPRESE SOCIALI, CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETA', LEGACOOOP SOCIALI e FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL, UILTUCS – codice CNEL T151. Resta ferma per l'operatore economico la facoltà di indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato, nel rispetto delle previsioni del sopra menzionato allegato I.01 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Si riporta il dettaglio dei costi e delle figure professionali previste:

Figura	Numero figure professionali	costo orario	ore mese retribuite	costo mensile	costo annuale
Educatore professionale D2	5	18,20	164	14.558,76	160.146,38
Educatore professionale D2	1	18,21	136	2.418,74	26.606,19
Ausiliario B1	1	15,06	160	2.408,89	26.496,77
Ausiliario B1	1	15,13	80	1.210,30	13.313,28
Coordinatore D3	1	19,94	20	398,82	4.386,98
Totale	9			18.576,77	230.950,71

ART. 22 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

E' trasferita al concessionario qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dagli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a cose, persone o animali, interessi o diritti. Per effetto della concessione, al concessionario è trasferita anche ogni responsabilità civile propria di chi è titolare del servizio.

Il concessionario ha l'obbligo inderogabile di stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza assicurativa di R.C.T./R.C.O., nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. La polizza dovrà esplicitamente prevedere nel novero dei terzi tutti i bambini frequentanti.

Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà produrre al Concedente la polizza assicurativa sopra citata per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a) polizza RCT (responsabilità civile verso terzi):

- R.C.T. per sinistro € 5.000.000,00
- R.C.T. per persona € 5.000.000,00
- R.C.T. per danni a cose o animali € 1.000.000,00

b) polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro):

- R.C.O. per sinistro € 5.000.000,00
- R.C.O. per persona € 2.500.000,00

Il concessionario dovrà sottoscrivere inoltre, sempre presso una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza assicurativa che copra tutti i rischi di danno per incendio, scoppio e altri eventi calamitosi derivanti dall'esercizio del servizio di nido d'infanzia. Tali specifiche polizze assicurative dovranno essere consegnate in copia al concedente prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione. Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata della gestione, dovranno essere consegnate al Comune.

Le parti convengono espressamente che il concedente è assolutamente estraneo rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione dei servizi oggetto di concessione. Il concessionario, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne il concedente da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dei servizi medesimi.

Il concessionario è tenuto a dare attuazione al piano di sicurezza sul lavoro ai sensi di legge, di cui è totalmente responsabile.

ART. 23 - CONTROLLI

Il concedente si riserva il diritto di controllo che attuerà con le modalità ritenute opportune per monitorare l'andamento del servizio offerto anche attraverso eventuali altre strutture specializzate appositamente incaricate.

La verifica riguarda il rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori, il

rispetto del rapporto educatore/bambino, l'efficacia e l'efficienza della gestione, la rispondenza del Servizio offerto alle prescrizioni del capitolato.

Il concessionario deve attenersi alle direttive degli organi competenti e dell'Amministrazione concedente e, nel caso di mancanze o inadempienze, ovviare con tempestività alle stesse a propria cura e spese.

ART. 24 - AUTORIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA VIGILANZA

L'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla competente ASL è in capo al concessionario che dovrà portare a conoscenza formale il concedente dei termini della stessa. Nel caso di adeguamenti in itinere dei termini dell'autorizzazione rilasciata dalla competente ASL, l'inoltro dell'istanza sarà a cura del concessionario che provvederà a dare – contestualmente - formale comunicazione al concedente delle varie fasi dell'istruttoria, così come per qualunque altra istanza rivolta all'ASL.

ART. 25 - PENALI

In caso di inadempienza del concessionario agli obblighi previsti dal presente capitolato l'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare una penale. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali saranno così commisurate:

- per mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura del nido: € 100,00 per giorno
- per mancato rispetto del rapporto numerico educatori/bambini: € 500,00 per ogni educatore al giorno per scorretto utilizzo o danni arrecati alle attrezzature e ai locali: da € 100,00 a € 1.000,00, salvo risarcimento danni
- per mancata o scorretta relazione con utenti e famiglie: da € 100,00 a € 1.000,00 per episodio
- per mancato rispetto delle prassi e norme relative alla sicurezza del servizio e degli utenti, nonché dei lavoratori: da € 500,00 a € 3.000,00 per episodio
- per omesse comunicazioni tecniche, amministrative o gestionali al Comune: € 200,00 per episodio
- per discriminazioni nell'ammissione degli utenti ai servizi gestiti: € 1.500,00 per episodio.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo il concessionario dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non preclude la successiva applicazione delle norme relative alla risoluzione contrattuale ove ne ricorra il caso.

ART. 26 – GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare “garanzia definitiva” nella misura prevista dall’art. 53 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 5% dell’importo contrattuale. La garanzia opera per tutta la durata della concessione sino alla sua completa esecuzione. La garanzia è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse o per la cattiva esecuzione dei servizi da parte del concessionario.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 27 – DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il concedente ritiene la presente concessione decaduta in caso di scioglimento, cessazione o fallimento del concessionario.

Il Comune di Canelli potrà altresì, previa formale contestazione degli addebiti, dichiarare la risoluzione del contratto in tutti i casi di:

- grave inosservanza degli obblighi contemplati nel presente Capitolato e in particolare di quelli relativi alla conduzione del servizio
- gravi e accertate violazioni di obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività oggetto di concessione gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza
- interruzione del servizio senza giustificati motivi
- ripetuta violazione di norme igienico sanitarie accertata dai funzionari competenti.

La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della garanzia definitiva prestata, salvo ulteriore valutazione del danno subito dal Comune.

ART. 28 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra il concedente ed il concessionario nell’applicazione del contratto e che non dovessero essere risolte tra le parti è competente il Foro di Torino.

ART. 29 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale e dagli atti e documenti in esso richiamati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quanto indicato nel

Regolamento del servizio di nido d'infanzia. Il concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.

ALLEGATI

- a) Planimetria
- b) Regolamento comunale del servizio nido di infanzia
- c) Piano economico-finanziario di massima
- d) Relazione tecnico-illustrativa